Allegato 10

Messaggio n. 80 del 28 febbraio 2002
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: **Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo. Assegno straordinario per il sostegno del reddito ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito. Chiarimenti sulle modalità di determinazione delle ritenute IRPEF.**

1 - Modalità di determinazione dell'importo netto degli assegni straordinari

Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell'importo netto degli assegni straordinari per il sostegno del reddito (categoria VOCRED).

In proposito si richiama di seguito quanto già precisato ai punti 5 e 6 della circolare n. 55 dell'8 marzo 2001 e si forniscono ulteriori precisazioni su aspetti specifici.

L'articolo 10, comma 9, dei Regolamenti emanati in materia (decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e decreto 28 aprile 2000, n. 157, per i lavoratori dipendenti dalle imprese di credito cooperativo, pubblicati sulla G.U. del 16 giugno 2000, n. 139), prevede che, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura lorda dell'assegno da porre a carico delle aziende è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo, **al netto dell'IRPEF** calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità;
- importo delle "ritenute di legge".

Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione di anzianità, la misura lorda dell'assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
- importo, **al netto dell'IRPEF** calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- importo delle "ritenute di legge".

Per quanto riguarda la determinazione delle ritenute IRPEF, il punto 6 della citata circolare recita "Il comma 4-bis dell'articolo 17 del TUIR, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 1998, dispone che "Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei

lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16".

Tale disposizione trova applicazione anche per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno del reddito corrisposti ai lavoratori che abbiano compiuto i 55 anni, se uomini, e i 50 anni, se donne. L'art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, precisa infatti che le disposizioni di cui all'art. 59 comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b).

Ai fini del pagamento, l'importo dell'assegno al netto dell'IRPEF, calcolata per scaglioni di reddito, secondo la normativa vigente per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, deve essere aumentato dell'ammontare dell'imposta che deve essere trattenuta in applicazione del menzionato articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.

Le procedure, tenendo conto dell'aliquota di tassazione del TFR segnalata dall'azienda, rideterminerannno l'importo dell'assegno da porre in pagamento."

2 – Modalità di determinazione delle ritenute IRPEF

Richiamate le disposizioni di carattere generale fornite in materia, di seguito si specificano le particolari operazioni che vengono effettuate per la determinazione rispettivamente degli importi da tassare, da porre in pagamento, da certificare fiscalmente e da memorizzare in archivio.

2.1 - Modalità di determinazione delle ritenute IRPEF per gli assegni i cui titolari non hanno compiuto i 55 anni se uomini o i 50 anni se donne

Per tali situazioni le ritenute IRPEF vengono determinate applicando sulle somme riferite all'anno in corso gli scaglioni e le aliquote progressive previste dalle disposizioni vigenti e sulle somme riferite ad anni precedenti l'aliquota media determinata con riferimento ai redditi imponibili del biennio precedente. L'importo messo in pagamento è, come per la generalità dei trattamenti pensionistici, l'importo al netto di tali ritenute.

Gli importi corrisposti vengono certificati con le modalità previste dalle disposizioni vigenti: a tassazione corrente, se riferiti all'anno in corso, a tassazione separata se riferiti ad anni precedenti.

Sull'imponibile a tassazione corrente vengono inoltre applicate le ritenute per addizionale regionale e, ove deliberato dal Comune di residenza, per addizionale comunale. Come per la generalità dei pensionati le ritenute per addizionali vengono operate ratealmente, ripartite in 11 rate, nel corso dell'anno successivo.

2.2 - Modalità di determinazione delle ritenute IRPEF per gli assegni i cui titolari hanno compiuto i 55 anni se uomini o i 50 anni se donne

In questi casi il calcolo degli importi da porre in pagamento è effettuato con modalità diverse rispetto alla memorizzazione in archivio dei dati.

2.2.1 - Determinazione dell'importo da porre in pagamento

L'importo netto da porre in pagamento è determinato applicando, all'importo lordo determinato secondo i criteri generali, gli scaglioni e le aliquote progressive previste dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni: le procedure determinano, sull'imponibile annuo, le ritenute IRPEF applicando gli scaglioni e le aliquote progressive previste dalle disposizioni vigenti alla decorrenza dell'assegno; un tredicesimo di tali ritenute viene detratto per determinare l'importo mensile netto da corrispondere all'interessato.

Qualora la decorrenza non coincida con il 1° gennaio, nell'anno di decorrenza della prestazione, la ritenuta IRPEF sulla tredicesima è determinata in rapporto al numero dei mesi al quale si riferisce la tredicesima stessa.

L'importo mensile netto da corrispondere al pensionato è costituito dalla differenza tra l'importo lordo e le ritenute IRPEF determinate come descritto. Coincide pertanto con l'importo netto mensile calcolato secondo le norme comuni.

2.2.2 - Determinazione degli importi da memorizzare in archivio e da certificare fiscalmente

Poiché per gli esodati di età superiore ai 55 anni se uomini o ai 50 anni se donne, i Regolamenti prevedono che l'importo lordo dell'assegno (da porre a carico del datore di lavoro) sia determinato sommando all'importo netto (determinato, come detto, con le norme comuni) le ritenute IRPEF effettuate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e la tassazione sia indicata come tassazione separata, occorre "ricostruire" ai fini fiscali un importo lordo coerente con l'IRPEF così determinata.

Si procede pertanto ai fini della determinazione dei dati da memorizzare in archivio e da esporre sulla certificazione fiscale, ad effettuare i seguenti ulteriori calcoli:
- si determina il 50% dell'aliquota del TFR comunicata dall'azienda;
- si determina l'importo "lordo teorico" corrispondente all'importo "netto" determinato al punto precedente, tenendo conto della tassazione ad aliquota proporzionale, pari al 50% dell'aliquota del TFR, utilizzando una proporzione nella quale l'importo si indica importo netto da pagare sta a (100 – metà dell'aliquota TFR) come l'importo lordo da indicare in archivio (da determinare come incognita) sta a 100.

Sul data base delle pensioni vengono pertanto indicati sia l'importo derivante dagli elementi di calcolo, sia l'importo lordo "teorico" che l'importo da porre in pagamento che le ritenute IRPEF (pari alla differenza tra lordo fittizio e netto effettivo).

Si riportano i campi del data base delle pensioni nei quali gli importi sono evidenziati.

GP5/6KE04	Importo derivante dagli elementi di calcolo
GP5/6KE10	Importo lordo "teorico" corrispondente alla somma dell'importo netto da porre in pagamento e delle ritenute IRPEF calcolate sulla metà dell'aliquota del TFR
GP5/6KE05	Importo da porre in pagamento
GP5/6HG02	Con GP5/6HG02 = 429 l'importo delle ritenute IRPEF.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
De Stefanis